



COMUNE DI URZULEI
Provincia dell' Ogliastra

REGOLAMENTO

USI CIVICI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 02/03/2015

COMUNE DI URZULEI - REGOLAMENTO D'USO DEI BENI PATRIMONIALI GRAVATI DA USO CIVICO

- Art. 1 Usi civici
- Art. 2 Requisiti per la concessione
- Art. 3 Soggetti e criteri per la concessione
- Art. 4 Classi di godimento
- Articolo 4 bis Esclusioni
- Art. 5 Corrispettivo per la concessione
- Art. 6 Durata e rinnovo concessione
- Art. 7 Risoluzione anticipata della concessione
- Art. 8 Competenze del concessionario
- Art. 9 Trattamento alberi di alto fusto
- Art. 10 Segnalazioni a carico del concessionario
- Art. 11 Classificazione terreni
- Art. 12 Destinazione terreni gravati da uso civico
- Art. 13 Determinazione canoni
- Art. 14 Aree boschive
- Art. 15 Collegio arbitrale

TITOLO I CONCESSIONE DEI TERRENI A PASCOLO COMUNALE

- Art. 16 Durata del pascolo
- Art. 17 Disciplina del pascolo
- Art. 18 Restrizioni al pascolo
- Art. 19 Soggetti beneficiari
- Art. 20 Esenzione dal corrispettivo
- Art. 21 Agevolazioni sui corrispettivi
- Art. 22 Introduzione bestiame forestiero - Sanzioni
- Art. 23 Controlli
- Art. 24 Sequestro del bestiame

TITOLO II COLTURE AGRARIE E ATTIVITA' CONNESSE

- Art. 25 Beneficiari
- Art. 26 Presentazione e contenuto delle istanze
- Art. 27 Diritto e revoca di coltura
- Art. 28 Esecuzione delle richieste
- Art. 29 Oneri
- Art. 30 Rispetto dei vincoli

TITOLO III DISPOSIZIONI COMUNI AI TITOLI PRECEDENTI

- Art. 31 Realizzazione opere - Autorizzazioni e concessioni
- Art. 32 Superfici concedibili
- Art. 33 Modalità di riscossione
- Art. 34 Commissione usi civici
- Art. 35 Funzionamento della Commissione

TITOLO IV GODIMENTO DELLE ACQUE NON PUBBLICHE

- Art. 36 Disciplina
- Art. 37 Controversie
- Art. 38 Tariffe

TITOLO V LEGNATICO

- Art. 39 Concessioni
- Art. 40 Autorizzazioni
- Art. 41 Individuazione fabbisogno
- Art. 42 Corrispettivo legnatico
- Art. 43 Divieti

TITOLO VI ALTRI USI

- Art. 44 Ghiandatico
- Art. 45 Caccia e pesca
- Art. 46 Cave

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 47 Limitazioni
- Art. 48 Organi di controllo e rimedi contro gli abusi
- Art. 49 Adempimenti dei funzionari
- Art. 50 Risoluzione controversie
- Art. 51 Sanzioni
- Art. 52 Norma finale
- Art. 53 Entrata in vigore Comune di Urzulei

REGOLAMENTO D'USO DEI BENI PATRIMONIALI GRAVATI DA USO CIVICO

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 USI CIVICI

Il presente regolamento disciplina la gestione dei terreni gravati da usi civici secondo quanto previsto dall'art. 13 della L.R. 14 marzo 1994 n. 12 e l'esercizio delle forme tradizionali e non di tali usi. Le terre civiche, di regola, sono assegnate a destinazione agraria, forestale o zootecnica ex art. 11 L. 16 giugno 1927 n. 1766. Esse possono essere assegnate ad altre destinazioni, ivi compresa la destinazione turistico -sportiva, ove ciò risulti conforme agli interessi generali della comunità e nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale.

Articolo 2 REQUISITI PER LA CONCESSIONE

Al godimento dei beni appartenenti al demanio civico saranno ammessi i cittadini, nei limiti consentiti dal diritto di uso civico, in base alle modalità ed alle condizioni stabilite dal presente regolamento: Affinché i terreni gravati da uso civico possano essere oggetto di concessione in favore di privati, è necessario che:

1. la condizione speciale dei luoghi lo permetta;
2. si tratti di un sistema consono allo sviluppo economico e sociale della comunità di Urzulei;
3. l'uso non sia gratuito, ma subordinato al pagamento di un corrispettivo che non dovrà, in alcun caso, essere inferiore al carico sostenuto dal Comune per imposte, sovrimposte, spese di custodia e di manutenzione;
4. il richiedente sia cittadino di Urzulei. Ai fini del presente regolamento è considerato cittadino colui che ha la residenza fissa nel Comune e sia iscritto nel registro della popolazione residente. La perdita della residenza comporta la decadenza del diritto.

Articolo 3 SOGGETTI E CRITERI PER LA CONCESSIONE

I terreni possono essere concessi a società, associazioni, cooperative, enti pubblici e persone fisiche che ne facciano richiesta, secondo quanto previsto dal piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche, in seguito a mutamento di destinazione con correlativa sospensione degli usi civici o permuta o ablazione o concessione di riserva di esercizio come previsto dagli artt. 15-16-17-18 della L.R. 14 marzo 1994 n. 12. A parità di condizioni, in presenza di più richieste, saranno preferiti i richiedenti che offrono una maggiore garanzia occupazionale ed una migliore valorizzazione dei terreni collegata ad attività economiche produttive. In caso di parità sarà data precedenza alla data di presentazione della domanda ed acquisizione al protocollo. Nell'esame delle richieste di concessione dovranno essere sempre salvaguardati: • la tutela ambientale del territorio nel rispetto delle leggi vigenti; • gli interessi della collettività; • la salvaguardia contro l'eccessivo frazionamento del territorio, favorendo, ove possibile, il riaccorpamento. Le concessioni saranno integrate da apposito contratto da stipularsi, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di esecutività della delibera stessa.

Articolo 4 CLASSI DI GODIMENTO

Il presente regolamento individua e disciplina il godimento in natura dei beni gravati da uso civico:

1. Pascolo
2. Colture agrarie
3. Godimento acque non pubbliche
4. Legnatico
5. Ghiandatico
6. Caccia e pesca
7. Cave

Articolo 4 bis ESCLUSIONI

Non possono essere oggetto di concessione e soprattutto di recinzione :
strade e sentieri soggetti a servitù di passaggio e di interesse della collettività; sorgenti e acque pubbliche;
beni archeologici o storici nonché i reperti eventualmente rinvenuti;
i così detti “As Paules” e/o “Idiles”;
i percorsi di collegamento tra un ovile e l'altro o tra un orto e l'altro.

Articolo 5 CORRISPETTIVO PER LA CONCESSIONE

I diritti di cui all'articolo 4 numeri 1-2-3-4-5 saranno riscossi mediante la formazione di ruoli o di liste di carico ex R.D. 639/1910 nelle quali saranno compresi tutti coloro che usufruiscono di tali diritti. Gli stessi ruoli saranno dati in carico al Tesoriere per la riscossione entro l'anno agrario in coincidenza con le rate delle imposte comunali. Si applicano le norme del regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 29.06.1996. Le liste di carico ed i ruoli non sono soggetti a visto d'esecutorietà e l'aggio, quando previsto, è a carico dei concessionari. Sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio Comunale, la Giunta Comunale dovrà fissare con apposita deliberazione entro il 15 del mese di settembre le tariffe (con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo) in base ad un rapporto unitario che tenga in considerazione la superficie richiesta e i capi di bestiame al pascolo nel terreno ottenuto e/o in relazione all'entità della superficie agraria per le colture. La suddetta deliberazione sarà pubblicata per otto giorni all'Albo del Comune. In assenza di tale deliberazione continueranno ad applicarsi le tariffe dell'anno precedente che, in ogni caso, dovranno essere aggiornate ogni triennio.

Articolo 6 DURATA E RINNOVO CONCESSIONE

Per i terreni soggetti ad uso civico, la durata massima delle concessioni è di anni 15 (quindici) fatto salvo quanto disposto dall'art. 16 comma I per le autorizzazioni al pascolo e dall'art. 25 comma II per le concessioni ad uso orto familiare. Alla scadenza della concessione i contratti potranno essere rinnovati con la stessa procedura della concessione originaria. Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà, alla scadenza di ogni concessione, di variare o integrare le norme contrattuali qualora intenda modificare l'ordinamento colturale produttivo dei fondi concessi.

Articolo 7 RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE

Nel caso di una qualsiasi inadempienza od inosservanza alle disposizioni del presente regolamento, di quelle contrattuali, nonché, della L. R. n.12/1994 in relazione agli usi civici, il Dirigente, o in mancanza i Responsabili degli uffici o servizi, può revocare la concessione, in particolare per: • mancato pagamento del corrispettivo pattuito entro i termini previsti dal contratto; • mancata esecuzione, senza giustificato motivo, delle opere in progetto o dei lavori di miglioramento entro due anni dall'inizio della concessione; • sub concessione, anche parziale; • mettere terreni a riposo al fine di usufruire dei contributi o agevolazioni da parte di qualsiasi Istituzione; inosservanza di quanto stabilito all'art. 4 bis del presente regolamento. In caso di cessazione dell'attività o di risoluzione anticipata del contratto da parte del concessionario, il Comune rientrerà nel pieno possesso del fondo concesso, ivi compresi i manufatti esistenti, i locali, le strutture di ogni genere, nonché, delle migliorie apportate. Il tutto sarà acquisito al patrimonio comunale senza che nulla sia dovuto al concessionario cessante. I beni riacquisiti torneranno al regime giuridico di uso civico.

Articolo 8 COMPETENZE DEL CONCESSIONARIO

I fondi concessi potranno essere recintati solo se previsto nelle autorizzazioni e ne sia fatta istanza nel progetto o nella relazione e, comunque, nel rispetto della normativa che disciplina la materia. Tutte le recinzioni saranno oggetto di apposita concessione, a pena di decadenza, salvaguardando il libero transito nelle strade esistenti. Ove è possibile i fondi dovranno essere opportunamente puliti dalle

sterpaglie per evitare il propagarsi di incendi, nonché, alberati lungo tutto il perimetro se ciò non contrasta con l'ordinamento colturale previsto in progetto. Il dirigente avrà cura, nel rilasciare le concessioni per miglioria e semine rio, di evitare grossi accorpamenti di terreno recintato, verificando che venga lasciata una fascia di terreno libero che possa adeguatamente garantire il libero transito e la prevenzione agli incendi; la larghezza di tale fascia sarà determinata secondo le norme regionali contenute nella normativa antincendio. Non potranno essere mai recintate le fonti, gli abbeveratoi, i corsi d'acqua e qualsiasi altra struttura di interesse pubblico.

Qualora la concessione interessi, poi, i componenti dello stesso nucleo familiare, intendendosi per facenti parte del medesimo nucleo i soggetti elencati dagli artt. 75 e 78 del codice civile, i terreni oggetto di concessione non potranno essere limitrofi. Per evitare situazioni di contiguità tra terreni dati in concessione a persone legate da rapporti di parentela e affinità dovrà essere rispettata una distanza minima di 200 m. tra un fondo e l'altro considerando per la misurazione di tale distanza tutto il perimetro dell'area.

Articolo 9 TRATTAMENTO ALBERI D' ALTO FUSTO

Le piante di alto fusto esistenti nel fondo non potranno essere abbattute senza previa e formale autorizzazione dell'Amministrazione concedente e nulla osta rilasciato dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale. Mentre è fatto divieto di sradicare e operare tagli sulle piante secolari e millenarie presenti sul territorio. La legna di risulta dal taglio, nonché, quella proveniente dalla pulizia e lavorazione del terreno rimane di proprietà comunale. Il concessionario dovrà conferire la legna nel posto che verrà indicato dall'Ufficio comunale preposto.

Articolo 10 SEGNALAZIONI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è tenuto a segnalare al Comune l'eventuale rinvenimento di beni archeologici, nonché, sospendere immediatamente qualsiasi attività e lavoro in corso di esecuzione sino ad avvenuto accertamento, recupero e nulla osta da parte delle Autorità competenti.

Articolo 11 CLASSIFICAZIONE TERRENI

La classificazione dei terreni, ai fini dell'applicazione dei canoni di concessione, viene così determinata:

1) TERRENI DI PRIMA CATEGORIA - SEMINATIVI IRRIGUI

Appartengono a tale categoria i terreni dotati di buona fertilità agronomica, con buone possibilità idriche e da adibire a colture arboree, erbacee in rotazione;

2) TERRENI DI SECONDA CATEGORIA - SEMINATIVI ASCIUTTI

Appartengono a tale categoria i terreni di sufficiente fertilità agronomica, in gran parte già migliorati, dove la trasformazione può essere attuata con relativa facilità e da adibire a colture arboree, erbacee in rotazione;

3) TERRENI DI TERZA CATEGORIA - PASCOLI

Appartengono a tale categoria i terreni non molto dissimili da quelli descritti nella categoria precedente che presentano quale elemento negativo una minore redditività, una maggiore difficoltà nella trasformazione e/o una maggiore difficoltà di accesso. Opportuna la regolazione del pascolo ai fini del miglioramento dello stesso.

4) TERRENI DI QUARTA CATEGORIA - BOSCO (ALTO FUSTO/MISTO)

Appartengono a tale categoria le aree di notevole interesse paesaggistico -ambientale in cui una saggia politica di valorizzazione impone la conservazione e l'utilizzazione razionale della vegetazione naturale con interventi di ripristino e/o infittimento con idonee essenze. Opportuna la riduzione o l'eliminazione del pascolamento.

5) TERRENI DI QUINTA CATEGORIA - MACCHIA MEDITERRANEA

Appartengono a tale categoria le aree di notevole interesse paesaggistico -ambientale in cui una saggia politica di valorizzazione impone la conservazione e l'utilizzazione razionale della vegetazione

naturale con interventi di ripristino e/o infittimento con idonee essenze. Opportuna la riduzione o l'eliminazione del pascolamento.

Articolo 12 DESTINAZIONE TERRENI GRAVATI DA USO CIVICO

L'ordinamento colturale principale potrà essere sostituito con impianti di forestazione produttiva espressamente autorizzati con delibera del Consiglio Comunale e mutamento di destinazione con correlativa sospensione dell'uso civico ex art. 17 L.R. 12/1994 sentita la commissione di cui all'art. 34 del presente regolamento. Dovranno essere sempre preliminarmente osservate le disposizioni della L.R. 12/1994. I suddetti ordinamenti colturali dovranno essere impiantati nell'osservanza dei seguenti limiti di tempo: 1. dal primo anno per le colture erbacee in rotazione; 2. dal secondo anno per le colture arboree e forestali.

Articolo 13 DETERMINAZIONE CANONI

Il canone di concessione dovrà, comunque, garantire il gettito minimo per la loro gestione. Per i terreni nei quali siano stati eseguiti miglioramenti che hanno determinato una conseguente modifica nella classificazione, il canone minimo verrà determinato secondo la nuova classificazione, anche se non sia stata apportata la variazione in Catasto. Nei casi in cui non sia possibile da parte dell'Ufficio una puntuale classificazione del terreno in una delle categorie previste dal regolamento, ovvero lo stesso ricada in più categorie, il canone verrà stabilito dalla commissione di cui all'art. 34. Tutte le spese conseguenti, compresi i gettoni di presenza, e gli onorari per eventuali perizie saranno a totale carico del concessionario ovvero di più concessionari ove ricorrono interessi comuni; in tal caso la ripartizione avverrà in proporzione alle superfici concesse. A tal fine, verrà costituito apposito deposito cauzionale che verrà determinato dall'Ufficio comunale.

Articolo 14 AREE BOSCHIVE

Ove la concessione avvenga per forestazione a scopo produttivo, oltre al canone di cui al precedente articolo, al Comune spetta il 25% del legnatico. In caso di essenze legnose del tipo "macchia mediterranea", il taglio, su disposizione dell'Autorità forestale, sarà fatto in modo tale da garantire la costituzione di un bosco.

Articolo 15 COLLEGIO ARBITRALE

Qualunque controversia dovesse sorgere fra il Comune e i concessionari per l'applicazione del presente regolamento o comunque per questioni inerenti la concessione, sarà affidata ad un collegio esterno che esprimerà il proprio giudizio con parere motivato.

TITOLO I CONCESSIONE DEI TERRENI A PASCOLO COMUNALE

Articolo 16 DURATA DEL PASCOLO

Le concessioni per uso pascolo hanno durata annuale. L'anno pascolativo va dal primo ottobre al trenta settembre dell'anno successivo. Annualmente, entro il 30 settembre, la Giunta Comunale, sentita la commissione di cui all'art. 34, rilascerà il nulla osta al pascolo, avuto riguardo della regolarità del versamento delle imposte comunali e del canone per gli anni precedenti. Non potranno essere immessi nel pascolo comunale i suini privi del filo di ferro al grugno.

Articolo 17 DISCIPLINA DEL PASCOLO e CONTENUTO DELLE ISTANZE.

Previo parere dell'Autorità forestale, l'indicazione dei terreni da concedersi a pascolo od a coltura dovrà risultare da apposita deliberazione consiliare. Per le violazioni al presente articolo si applicano i provvedimenti previsti nell'articolo 7 del presente regolamento. Il cittadino che intende esercitare il pascolo nel territorio di proprietà comunale deve presentare domanda per la concessione almeno sessanta giorni prima della data di introduzione del bestiame, fatti salvi i casi di particolare e

comprovata urgenza. La richiesta di pastura deve essere formulata in carta semplice e dovrà contenere i seguenti dati:

- dati anagrafici del richiedente e codice fiscale o partita IVA;
- località dettagliata dove si intende pascolare, la superficie in ettari, la specie e il numero di capi grandi e piccoli.
- Un progetto e relazione tecnica.

Lo sfruttamento del pascolo deve intendersi limitato soltanto a quella specie di bestiame per il quale è stato autorizzato; il beneficiario, nel rispetto delle vigenti disposizioni forestali, potrà sfruttare il terreno senza costituzione di un qualsiasi diritto reale.

Il Responsabile del procedimento provvederà alla registrazione delle domande pervenute al Protocollo Comunale e fascicolarle in ordine di arrivo. Espletato il procedimento e ottenuta l'autorizzazione dagli Enti preposti, ne verrà trasmessa una copia al Corpo forestale preposto al controllo e alla sorveglianza; una copia al beneficiario il quale dovrà esibire l'originale o copia conforme di essa ogni qualvolta richiesta dagli agenti di cui sopra. Inoltre, dovrà essere stipulato apposito contratto. La Giunta si riserva la piena facoltà di stabilire criteri e modalità per quanto concerne le zone concesse a pastura, il carico e la specie del bestiame.

A ciascun richiedente potrà essere assegnata un'area avente una superficie massima di 5 (cinque ettari).

Nella zona così detta " Su Monte" la superficie concedibile sarà di massimo 3 (tre) ettari di cui solo uno (1) recintabile; questa limitazione viene posta in considerazione della limitata superficie alberata e di tutela ambientale. Di massima si dovrà rispettare, nel concedere la superficie recintabile, l'equilibrio tra superficie alberata e no.

Qualora fosse necessario edificare dei ricoveri per il bestiame, o altro rifugio, gli stessi, dovranno essere costruiti nel rispetto delle norme in materia di urbanistica e di impatto ambientale.

Il Responsabile del servizio, sospeso l'uso civico con delibera consiliare e autorizzazione dell'Ente preposto, potrà permettere, anche ad allevatori e coltivatori non imprenditori a titolo professionale, di apporre una recinzione di piccola estensione, massimo di mille (1.000) metri quadrati, anche in considerazione del numero dei capi di bestiame, sfruttabile come punto di raccolta del bestiame. In quest'area è vietato edificare capanni e quant'altro e qualora vengano apposte delle mangiatoie e abbeveratoi dovranno essere amovibili ed ecocompatibili.

Articolo 18 RESTRIZIONI AL PASCOLO

Le eventuali zone da vietare al pascolo per esigenze di recupero ambientale e salvaguardia sono stabilite dal Consiglio Comunale, mentre, il Responsabile del servizio, in accordo con gli Enti preposti, può limitare, per intervenuto regime vincolistico in virtù di leggi o regolamenti statali e/o regionali e/o per prevenire fattori di diffusione di malattie o altri eventi dannosi, il regime di pascolo. Tali divieti e le motivazioni che li hanno determinati saranno portati immediatamente a conoscenza degli allevatori mediante notifica e dei cittadini mediante affissione all'albo del Comune per quindici giorni consecutivi.

Articolo 19 SOGGETTI BENEFICIARI

Solo il richiedente ed i suoi aventi causa possono fruire dei terreni comunali e del pascolo erbatico.

Le concessioni di terreni ad uso pascolo possono essere riconosciute solo agli imprenditori agricoli con aziende a ordinamento produttivo prevalentemente zootecnico, anche per autodichiarazione. In quest'ultimo caso gli Uffici comunali dovranno procedere, come previsto dalla normativa sulle autocertificazioni, ad accertare la reale sussistenza e veridicità di quanto dichiarato.

Il soggetto beneficiario dovrà dichiarare di essere titolare di Partita Iva, essere iscritto presso al Camera di Commercio territorialmente competente, di essere iscritto all'I.N.P.S. in qualità di I.A. / C.D., di ottenere dalla attività agropastorale il reddito minimo fissato dalla legge.

Articolo 20 ESENZIONE DAL CORRISPETTIVO

Non sono presi in considerazione per il pagamento dei corrispettivi: • i bovini ed equini lattanti di età non superiore ai sei mesi, gli ovini e caprini di età inferiore ai due mesi ed i suini di età inferiore ad un mese; • gli animali introdotti nel Comune per il transito, la vendita e la macellazione purché non vi siano trattenuti più di quindici giorni. L'acquisto di animali già assoggettati a corrispettivo e la sostituzione con altro della stessa specie non danno luogo a nuove imposizioni.

Articolo 21 AGEVOLAZIONI SUI CORRISPETTIVI

Le tariffe per il bestiame sono ridotte a metà per i bovini e gli equini di età compresa tra i sei e i dodici mesi, per gli ovini ed i caprini di età compresa tra i due e i sei mesi, per i suini di età compresa tra uno e tre mesi.

Articolo 22 INTRODUZIONE BESTIAME FORESTIERO - SANZIONI

Qualora il Comune accerti una qualunque simulazione di atti o fatti al fine di immettere bestiame forestiero al godimento dei pascoli comunali, ne farà segnalazione al Corpo Forestale affinché accerti l'illecito, inoltre, ne potrà vietare l'immissione al pascolo. Qualora tale bestiame fosse già introdotto, il responsabile dovrà farlo allontanare immediatamente, allo scopo potrà essere impiegata, anche, la forza pubblica e si dovrà provvedere, in capo a colui che ha immesso il bestiame al pascolo, all'applicazione delle sanzioni così determinate: non meno del triplo e non oltre il quintuplo del corrispettivo determinato ai sensi dell'articolo 5 oltre alle sanzioni di legge.

Articolo 23 CONTROLLI

Gli organi, statali e regionali, competenti e preposti dovranno controllare in qualsiasi momento e con tutti i mezzi a loro disposizione dell'esattezza e veridicità delle dichiarazioni contenute nella richiesta, anche, su segnalazione degli Uffici comunali. All'uopo il Responsabile del servizio incaricherà i componenti della Compagnia Barracellare, se esistente, o di Polizia Comunale a svolgere attività di controllo e vigilanza; gli stessi, dovranno provvedere (con cadenza quinquennale) al conteggio in loco di tutto il bestiame esistente nel territorio comunale, curare la formazione di apposita lista di carico per ogni appezzamento di terreno, verificare il rispetto dei divieti di cui all'art.4 bis e art. 8 ultimo capoverso, nonché, trasmettere copia dei conteggi all'incaricato per la riscossione dei canoni. Gli agenti preposti alla sorveglianza dei terreni comunali, qualora rilevassero delle discordanze tra quanto dichiarato in sede di autorizzazione e quanto effettivamente accertato (a titolo esemplificativo un numero di capi superiore a quello denunciato) dovranno elevare verbale di contravvenzione ed i contravventori per ogni capo di bestiame in eccedenza dovranno versare un corrispettivo pari al triplo, fissato per ogni capo "regolare". Salva in tutti i casi l'eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria. Se dopo la prima denuncia, il richiedente necessita di introdurre al pascolo ulteriore bestiame, oltre quello dichiarato in sede di autorizzazione o eventualmente rinvenuto per eccedenza in sede di controlli, deve fare apposita richiesta nei modi stabiliti dall'art. 17, sempre che, per quanto riguarda il pascolo, il carico di bestiame già immesso lo consenta.

Non è dovuta alcuna denuncia qualora i capi di bestiame aumentino il carico per un valore pari al 10% con nascite avutesi col proprio bestiame rispetto alla quantità originariamente ammessa. Nei casi in cui il concessionario si sia reso moroso nell'anno precedente del mancato o ritardato pagamento del corrispettivo dovuto, sarà ammesso alla introduzione del bestiame solo dopo aver adempiuto al pagamento dovuto per l'anno di morosità, con l'aggiunta delle penalità previste dall'articolo precedente. Contravvenendo, il comunista sarà soggetto ad una penalità pari a quella stabilita dall'articolo precedente.

Articolo 24 SEQUESTRO DEL BESTIAME

Nel caso in cui gli Agenti preposti alla sorveglianza dei terreni comunali, durante i giri di perlustrazione e di controllo accertino l'esistenza di bestiame sciolto al pascolo e non sia possibile

accertare di chi sia nel possesso o in proprietà, dovranno segnalare la circostanza alle competenti autorità le quali dovranno procedere al sequestro. Qualora a seguito del procedimento nessuno ne rivendichi la proprietà il bestiame sarà venduto con asta pubblica al pubblico incanto con l'osservanza delle disposizioni del codice civile per le cose smarrite e delle leggi per la vendita delle cose dello Stato.

Identico procedimento si seguirà nel caso in cui si rileveranno suini di proprietà sconosciuta. Nel caso in cui si rinvenivano nell'agro comunale suini privi del filo di ferro al grugno, gli agenti di cui sopra, qualora si possa generalizzare il possessore o il proprietario dovranno elevare verbale di contravvenzione e i contravventori verranno puniti con una ammenda pari a € 30,00 a capo salvo la eventuale denuncia alla Autorità Giudiziaria. Nel qual caso non sia possibile identificare il proprietario, si dovrà, a seguito di segnalazione al servizio sanitario, procedere al sequestro e al successivo abbattimento.

TITOLO II COLTURE AGRARIE E ATTIVITA' CONNESSE

Articolo 25 BENEFICIARI

Tutti i residenti nel comune di Urzulei possono fruire dei terreni comunali per coltura agraria. Le concessioni ad uso orto hanno durata biennale.

Articolo 26 PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLE ISTANZE

L'istanza, oltre le generalità complete del richiedente, dovrà contenere l'indicazione della specie della coltivazione che si intende effettuare, nonché, la l'identificazione della porzione di terreno che si desidera coltivare. Chiunque intenda chiedere in affitto terreni comunali ad uso orto familiare dovrà inoltrare istanza al Comune entro il mese di Aprile di ciascun anno.

A ciascun richiedente potrà essere assegnata un'area avente una superficie massima di mq. 300 (trecento) aumentabile di mq. 50 (cinquanta) per ogni componente il nucleo familiare con un massimo di mq. 500 (cinquecento). Non potranno essere rilasciate più concessioni ai componenti di uno stesso nucleo familiare, fatti salvi i criteri di recinzione di cui all'art. 4bis; oltre che per la zona "Su Monte", i criteri di assegnazione fissati dall'art. 8 del presente regolamento.

Articolo 27 DIRITTO E REVOCA DI COLTURA

Il concessionario è tenuto a coltivare il lotto assegnato per tutta la durata della concessione. L'amministrazione si riserva la facoltà di revoca la concessione qualora il terreno rimanga incolto per un periodo superiore ad anni uno. L'Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di revocare la concessione in qualsiasi momento per motivi di pubblica utilità senza l'obbligo di corrispondere alcun indennizzo.

Articolo 28 ESECUZIONE DELLE RICHIESTE

Il Dirigente o il Responsabile dell'ufficio preposto alle concessioni in argomento provvederà all'esame delle domande e alla conseguente assegnazione del terreno. La richiesta deve essere formulata in carta semplice e dovrà contenere i seguenti dati:

- dati anagrafici del richiedente e codice fiscale e/o partita IVA;
- località dettagliata dove si intende coltivare, la superficie in mq., la specie di coltivazione che si intende praticare.

Si esclude, in capo al coltivatore assegnatario, la costituzione di un qualsiasi diritto reale.

Il Responsabile del procedimento provvederà alla registrazione delle domande pervenute al Protocollo Comunale e fascicolarle in ordine di arrivo. Espletato il procedimento e ottenuta l'autorizzazione dagli Enti preposti (anche complessiva per ogni anno), ne verrà trasmessa una copia al Corpo forestale preposto al controllo e alla sorveglianza; una copia al beneficiario il quale dovrà

esibire l'originale o copia conforme di essa ogni qualvolta richiesta dagli agenti di cui sopra. Inoltre, dovrà essere stipulato apposito contratto.

Articolo 29 ONERI

I corrispettivi dovuti, da versarsi alle casse dell'Ufficio tesoreria comunale, vengono fissati annualmente dalla Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 34 del presente regolamento e salvo quanto stabilito nell'art. 5..

Articolo 30 RISPETTO VINCOLI

Nella coltivazione dei terreni gravati da uso civico dovranno sempre osservarsi le disposizioni sul vincolo forestale o idrogeologico e tali terreni non potranno concedersi a colture se non dietro autorizzazione della competente autorità forestale. Nei terreni rimboschiti, la coltura agraria è vietata in modo assoluto.

TITOLO III DISPOSIZIONI COMUNI AI TITOLI PRECEDENTI

Articolo 31 REALIZZAZIONE OPERE - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Nei terreni gravati da uso civico, a richiesta degli interessati, potranno essere rilasciate delle concessioni per:

1. attività agricole e connesse, ivi comprese quelle agrituristiche;
2. attività zootecniche e attività di trasformazione connesse;
3. attività turistiche.

Coloro che intendano ottenere la concessione di cui al comma 1, dovranno risultare iscritti all'anagrafe regionale degli imprenditori agricoli ed essere in regola con i versamenti previdenziali, fatte salve le diverse disposizioni normative in materia di attività turistiche. Nelle aree oggetto delle concessioni di cui sopra, gli interessati possono essere autorizzati ad effettuare tutte le opere necessarie all'esercizio dell'attività esercitata.

Chiunque intenda ottenere una concessione per la realizzazione di un'opera su terreni gravati da uso civico, deve presentare apposita istanza in bollo e allegare la seguente documentazione:

1. planimetria in scala catastale (1 : 2.000 o 1 : 4.000) con esatta ubicazione delle opere da realizzare;
2. corografia in scala 1 : 10.000 o 1 : 25.000;
3. progetto redatto da tecnico abilitato;
4. relazione tecnica redatta da professionista abilitato in materie agrarie o zootecniche. Gli eventuali elaborati progettuali potranno subire modificazioni da parte dell'ente circa la tipologia costruttiva, senza oneri eccessivi di realizzazione. L'Organo competente nell'esaminare la richiesta di concessione terrà conto dei parametri stabiliti dalla vigente normativa. Le opere dovranno essere realizzate con rivestimento che rispecchi la morfologia dei luoghi. Le suddette infrastrutture dovranno essere realizzate nel rispetto delle vigenti norme urbanistiche, di tutela e impatto ambientale. Qualora il concessionario cessi l'attività o vengano comunque a mancare i requisiti previsti dal presente regolamento, la concessione verrà revocata e le infrastrutture eventualmente esistenti entreranno a far parte del demanio civico e costituiranno patrimonio della collettività urzuleina. Alla scadenza della concessione le opere esistenti entreranno a far parte del demanio civico e potranno formare oggetto di concessione in favore di coloro che ne faranno richiesta e siano in possesso dei requisiti stabiliti nel presente regolamento, nel rispetto delle norme del regolamento d'uso dei fabbricati rurali comunali, con diritto di precedenza da parte di chi ha effettuato la realizzazione dell'opera.

Le aree concesse per le suddette finalità non sono cedibili a terzi ad esclusione dei componenti del nucleo familiare del concessionario previo parere favorevole del Consiglio Comunale, sempre che abbia le condizioni soggettive previste per esserne titolare; ogni patto contrario è nullo.

Articolo 32 SUPERFICI CONCEDIBILI

Ogni cittadino non può essere titolare di un diritto di concessione superiore a cinque (5) o tre (3) ettari, fatto salvo quanto previsto dall'art. 26 comma II per le concessioni di terreni ad uso orto familiare. In caso di società, associazioni o cooperative il limite massimo di cui al comma precedente è riferito a ciascun socio o associato, con il limite massimo di Ha 15.00.00 per ciascun ente collettivo.

Articolo 33 MODALITÀ DI RISCOSSIONE

La riscossione del corrispettivo sarà effettuata con le modalità previste dal R.D. 14 aprile 1910 n. 639 a mezzo di liste di carico. Nei confronti dei contribuenti morosi si procederà mediante l'avvio del procedimento di riscossione e nell'osservanza di quanto previsto dalle norme dettate in materia di recupero del credito. Ai medesimi sarà, nelle more del procedimento, revocata l'autorizzazione senza diritto a risarcimenti di sorta. Ove non ottemperassero immediatamente all'ordine di ritiro del bestiame dal pascolo comunale, essi saranno denunciati all'Autorità Giudiziaria per pascolo abusivo. Le partite inferiori a € 100,00 verranno rimosse in unica soluzione alla prima scadenza.

Articolo 34 COMMISSIONE USI CIVICI

La Commissione per gli usi civici, richiamata nei vari articoli del presente regolamento, è così composta:

1. il Sindaco o un suo delegato in qualità di Presidente;
2. un rappresentante della maggioranza consiliare;
3. un rappresentante della minoranza consiliare;
4. un esperto iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi o all'Albo dei Periti Agrari nominato dall'Amministrazione comunale. I membri di cui ai punti 2 e 3 vengono designati dal Consiglio Comunale. I rappresentanti della maggioranza e della minoranza potranno essere scelti, anche, tra cittadini non componenti il Consiglio Comunale. La Giunta Comunale nomina i rappresentanti di cui al n. 4 del comma I ed un segretario da scegliere fra il personale dipendente di qualifica non inferiore alla B3, nonché, i membri di cui al comma successivo.

Partecipano alle sedute della Commissione, anche, cinque cittadini residenti nel Comune, appartenenti alle diverse categorie produttive, che avranno comunque solo ed esclusivamente funzioni propositive e consultive.

Articolo 35 FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

La Commissione delibera a maggioranza dei presenti ed è validamente costituita con la presenza dei 2/3 dei componenti in prima convocazione e con la presenza della metà (in numero di 3 membri, oltre i 5 cittadini) dei componenti in seconda convocazione. Le decisioni sono valide con l'approvazione della maggioranza semplice degli aventi diritto al voto e in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

TITOLO IV GODIMENTO DELLE ACQUE NON PUBBLICHE

Articolo 36 DISCIPLINA

Il Comune ed i concessionari di terreni gravati da uso civico attraversati da corsi d'acqua non pubblica dovranno attenersi alle disposizioni del codice civile, in quanto applicabili, salve le disposizioni di legge speciale sulle acque pubbliche e sotterranee e sulle opere idrauliche. Sono fatte salve le norme di tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti e delle altre acque pubbliche.

Articolo 37 CONTROVERSIE

Qualora sorgesse controversia per l'uso di acqua pubblica e non pubblica, il Comune valuterà l'interesse dei singoli richiedenti nei loro rapporti e rispetto ai vantaggi che possono derivare all'agricoltura e all'industria dall'uso cui l'acqua è destinata o si vuole destinare. Il Comune, per

conciliare gli interessi all'uso delle acque non pubbliche, può farsi anche promotore della costituzione di consorzi volontari o coattivi.

Articolo 38 TARIFFE

Una speciale tariffa, istituita dal Consiglio Comunale, stabilisce il corrispettivo dovuto al Comune per l'uso di acque non pubbliche comunali e che varia in relazione all'uso cui l'acqua viene destinata. I concessionari del godimento in natura dei terreni gravati da uso civico possono essere assoggettati al pagamento di altro corrispettivo per l'uso dell'acqua che attraversa i terreni stessi.

TITOLO V LEGNATICO

Articolo 39 CONCESSIONI

La concessione all'approvvigionamento della legna è limitata ai soli bisogni dei richiedenti che verranno accertati e autorizzati dall'Autorità forestale e/o altro Ente preposto. E' assolutamente vietato farne commercio, nonché, asportare prodotti boschivi dai terreni gravati da uso civico. L'inosservanza di questa disposizione sarà punita con l'ammenda di € 516,00 oltre al pagamento del prezzo corrente sul mercato dei prodotti esportati, salva l'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria per furto.

Articolo 40 AUTORIZZAZIONI

Per ottenere l'autorizzazione al taglio delle piante e all'asportazione della legna dovranno essere presentate regolari domande al Comune indicando il luogo, la tipologia ed il numero delle piante. Dette piante non potranno, comunque, tagliarsi se non dopo aver avuto il nulla osta dal Corpo Forestale. L'assegnazione del legname per uso industriale e agricolo potrà essere concessa previa domanda degli interessati e avuto parere scritto dalla Autorità preposta che dovrà stabilire caso per caso le modalità del taglio ed il prezzo da corrispondere al Comune.

La concessione per usi domestici dovrà essere fatta esclusivamente in una zona unica previamente stabilita dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, sentita l'autorità forestale, che provvederà a indicare la zona con apposito verbale.

Articolo 41 INDIVIDUAZIONE FABBISOGNO

Ogni nucleo familiare, così come individuato dall'ufficio anagrafe, *avendo riguardo dei più bisognosi e dei requisiti di: 1) vecchiaia; 2) reddito minimo (pensione sociale, anche cumulabile tra coniugi); 3) nuclei numerosi con presenza di un solo reddito (cinque persone); 4) presenza nel nucleo familiare di persone debenti*, potrà usufruire di un trattore di legna all'anno pari a circa mc. 7. Una ulteriore fornitura pari a 1 trattore (circa mc. 7) potrà essere autorizzata previo accertamento della sussistenza dell'effettiva necessità da attestarsi mediante certificazione fiscale e medica e dopo aver soddisfatto tutte le famiglie a rotazione.

Articolo 42 CORRISPETTIVO LEGNATICO

Il corrispettivo per la legna sarà stabilito dalla Giunta Comunale con apposita tariffa, inoltre, lo stesso Ente, con proprio personale, potrà effettuare direttamente il taglio e la vendita della legna; il prezzo che verrà stabilito dalla Giunta non potrà essere inferiore alla spesa che il Comune dovrà sostenere per il taglio e il trasporto della legna, compresi, anche, gli oneri diretti ed indiretti per il personale.

Articolo 43 DIVIETI

Salvo quanto previsto dall'art. 9, è vietato il taglio e lo sfrondamento di piante o parte di piante esistenti nei territori gravati da uso civico. È altresì vietato appropriarsi delle piante deperite o abbattute dal vento, dalla neve o da altri eventi calamitosi senza la preventiva autorizzazione del Comune e il nulla osta del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale. È vietato rigorosamente il

taglio di essenze arboree utilizzabili per il riparo del bestiame nei mesi invernali ed estivi per un raggio di metri duecento dal centro aziendale. Il Sindaco può, nelle annate di eccezionale penuria di pascolo, sentito e ottenuto il parere dell'Autorità forestale, consentire, nei boschi non vincolati, la potatura di piante verdi per alimentare il bestiame.

TITOLO VI ALTRI USI

Articolo 44 GHIANDATICO

L'abbacchiamento delle ghiande nei boschi comunali è vietato; è proibito raccogliere ghiande nelle vicinanze degli ovili per un raggio di metri cento.

Si osservano le disposizioni compatibili previste negli altri titoli del presente regolamento in merito agli usi, le concessioni, le violazioni e le sanzioni.

Articolo 45 CACCIA E PESCA

I diritti civici di caccia e di pesca, qualora incompatibili con la tutela di specifiche popolazioni faunistiche e florovivaistiche al di fuori di aree protette, possono essere ridotti o sospesi. L'incompatibilità deve essere valutata dalla Regione su istanza di chiunque vi abbia interesse. La Regione provvede con decreto. Eventuali abbattimenti selettivi, da effettuare a norma delle leggi n. 394/1991 e 97/1994, vengono effettuati da cacciatori residenti nel Comune di Urzulei con la sorveglianza degli appartenenti al Corpo forestale, previa regolare autorizzazione da parte delle autorità competenti.

Articolo 46 CAVE

L'apertura di cave di pietra, sabbia ed altro materiale è disciplinata dalla L.R. 7 giugno 1989 n. 30

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 47 LIMITAZIONI

Il Sindaco, in ogni tempo, può emettere delle ordinanze allo scopo di evitare abusi e reprimere frodi.

Articolo 48 ORGANI DI CONTROLLO E RIMEDI CONTRO GLI ABUSI

Gli Agenti incaricati della sorveglianza, controlli e accertamenti in genere sui terreni gravati da uso civico, la Compagnia Barracellare e tutti gli altri agenti per l'ordine pubblico sono incaricati di far osservare il presente regolamento. Qualunque infrazione sarà punita ai sensi del presente regolamento, fatte salve le sanzioni previste per i singoli illeciti dalle leggi vigenti.

Articolo 49 ADEMPIMENTI DEI FUNZIONARI

Il Dirigente o il Responsabile si riserva il diritto di sospendere la concessione del godimento a chiunque generi gravi danni ai terreni facenti parte del demanio civico urzuleino. In caso di sospensione del godimento, il concessionario non potrà pretendere alcun compenso, indennità o rifusione di tutto o di parte del corrispettivo versato, né potrà pretendere alcunché in relazione ai lavori che avesse già eseguito nel terreno concesso. Il concessionario, anche in caso di revoca della concessione, sarà tenuto al pagamento del corrispettivo per l'anno agrario in corso, salve le maggiori penalità contemplate nel presente regolamento.

Articolo 50 RISOLUZIONE CONTROVERSIE

Sia per l'accertamento delle contravvenzioni sia per le conciliazioni e relativo procedimento si osservano le disposizioni vigenti in materia.

Articolo 51 SANZIONI

Per le violazioni o l'inosservanza di una qualsiasi delle disposizioni contenute negli articoli del presente regolamento si applica una sanzione amministrativa che va da un minimo di € 100,00 (cento) ad un massimo di € 300,00 (trecento). La sanzione sarà graduata a seconda della gravità dell'infrazione. In caso di recidiva è comunque applicata la sanzione massima. In caso di accertamento di più infrazioni si darà luogo al cumulo delle sanzioni applicabili. L'accertamento delle infrazioni potrà essere effettuato dagli organi preposti alla vigilanza con contestazione immediata, sulla base della documentazione in atti. Sono fatte salve tutte le sanzioni civili, penali ed amministrative contemplate dalle vigenti norme in materia forestale.

Articolo 52 NORMA FINALE

Per quanto non previsto nel presente regolamento, valgono le vigenti leggi in materia e le norme di polizia forestale.

Articolo 53 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione del regolamento medesimo è divenuta esecutiva, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 della L.R. 12/1994.